

DIRETTIVO NAZIONALE

Presidente Nazionale
Drago Dilva
presidenza@aiorao.it
presidenza@pec.aiorao.it

Vicepresidente Nazionale
Montes Marco
vicepresidenza@aiorao.it

Segretario Nazionale
Balzano Adriana
ortottisti@aiorao.it
ortottisti@pec.aiorao.it

Tesoriere Nazionale
Varotti Cristina
tesoreria@aiorao.it

Resp. Politiche del Lavoro
Citro Amelia
lavoro@aiorao.it

Resp. Formazione
Blengio Carla
formazione@aiorao.it

Resp. Relazioni Esterne
Fiore Daniela
internazionale@aiorao.it

SEZIONI REGIONALI:

Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria
Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia,
Toscana, Trentino, Alto Adige,
Umbria, Valle D'Aosta, Veneto

MITTENTE:

Dilva Drago
Presidente Direttivo Nazionale AIOrAO
mail presidenza@aiorao.it

Amelia Citro
Responsabile Nazionale Politiche del Lavoro
mail lavoro@aiorao.it

Prot. 47 /P.Lav./2017

**Al Presidente
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri**

**ai Presidenti
Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri**

**OGGETTO: Comunicazione AIORAO sulle Professioni Sanitarie
riconosciute**

Gentile Presidente,
Gentili Presidenti Provinciali,

AIOrAO (Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia) con la presente segnala che sta constatando con frequenza sempre maggiore l'attivazione, da parte di medici ed odontoiatri, di collaborazioni in progetti di natura pubblica e privata con figure professionali alle quali non sono riconosciuti ambiti e competenze di Professioni Sanitarie.

Ci riferiamo, nello specifico, ad *Odontoiatri, Medici Generici e Specialisti in Oftalmologia, Neuropsichiatria Infantile, Ortopedia, Fisiatria, Otorinolaringoiatria, Foniatria e Pediatria.*

Il loro coinvolgimento, attivo o di promozione, riguarda progetti di:

- *Screening Visivi in età pediatrica*, dove collaborano con figure professionali non riconosciute in ambito sanitario, anziché con l'ortottista assistente in oftalmologia, professionista sanitario non medico abilitato alla prevenzione visiva: si rimarca, in proposito, che nel Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, l'ortottista assistente in oftalmologia, oltre al pediatra e all'oftalmologo, è l'unica figura deputata in ambito oftalmologico alla prevenzione nazionale ed al screening visivo in età pediatrica

AIOrAO è membro effettivo di IOA International Orthoptic Association

OCE Orthoptistes de la Communauté Européenne



CF 95019990100

via Miss Mabel Hill 9 – 98039 Taormina ME – Italy , tel. 0942/24293 fax 0942/24251

- *Abilitazione e Riabilitazione Visiva* dove collaborano con soggetti sedicenti riabilitatori visivi sprovvisti della laurea in ortottica, che rappresenta l'unico titolo abilitante alla qualifica di riabilitatore visivo¹.

Come noto, le campagne di prevenzione, sia primaria che secondaria, così come l'abilitazione e riabilitazione visiva, costituiscono, a tutti gli effetti, attività sanitaria. Laddove le relative attività vengano svolte da individui esercenti professioni non sanitarie, la circostanza può dare adito a una errata percezione da parte dei cittadini circa l'individuazione delle professioni sanitarie che, essendo le uniche regolamentate, sono, altresì, le uniche legittimate a costituire il riferimento per la valutazione, trattamento e riabilitazione in ambito visivo.

Nel caso specifico dei progetti a cui facciamo riferimento, riteniamo auspicabile ed opportuno che le istituzioni di governo della professione medica e odontoiatrica vigilino affinché, attraverso la vicinanza di medici ed odontoiatri, non vengano poste in essere, da parte di soggetti non autorizzati, attività sostanzialmente e essenzialmente sanitarie.

In ogni caso, chiediamo agli stessi organi di mettere a disposizione dei Medici Chirurghi e Odontoiatri una informativa dettagliata in cui siano illustrate con chiarezza le differenti attività di prevenzione primaria e secondaria, nonché quelle di abilitazione e riabilitazione, in modo da fornire strumenti adeguati per distinguere le attività offerte da personale abilitato a fornire prestazioni sanitarie (vedasi nota allegata), dalle altre attività promosse da soggetti non abilitati a fornire prestazioni sanitarie.

Certi della Vostra comprensione circa l'estrema delicatezza della materia trattata, in un'ottica di salvaguardia del preminente interesse del Diritto alla Salute, e fiduciosi nel rispetto da parte dei vostri iscritti dei principi contenuti nel codice di deontologia medica², restiamo a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento o ulteriore necessità in relazione a quanto esposto.

Allegato: NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

Al fine di tutelare il Diritto alla Salute garantito dalla Costituzione Italiana a tutti gli individui e in particolare ai minori, AIO^{RAO} ritiene opportuno raccontarVi chi siamo e fare brevemente chiarezza in merito alle differenze esistenti tra i profili e gli ambiti di competenza della laurea professionalizzante in *Ortottica e Assistenza Oftalmologica* della Facoltà di Medicina, dell'*arte ausiliaria di ottico* e della laurea in *Ottica e Optometria* della Facoltà di SS.FF.MM.NN.

AIO^{RAO}, Associazione Italiana Ortottisti Assistenti di Oftalmologia, costituitasi a Roma il 21 marzo 1968 senza fini di lucro, è l'unica Associazione Professionale di Categoria per decreto Ministeriale del 19.06.2011 degli ortottisti assistenti in oftalmologia italiani che esercitano la loro attività in Italia. È membro effettivo dell'OCE "Orthoptistes de la Communauté Européenne", della IOA "International Orthoptic Association" e, dal 1997, membro corporato dell'IRMA "International Rehabilitation Medicine Association".

¹ (cfr. UFFICIO I, Prot. N.400 1/1.3.AG.6 cont.815/1273, RELAZIONE ALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO: Ricorso al TAR Lazio p/AIO^{RAO} c/ Ministero della sanità per il DM 18.12.97 - Ct 14394/98-397; DECRETO 10 novembre 1999, Modificazioni al decreto ministeriale 18 dicembre 1997, concernente: "Requisiti organizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui all'art.2, comma 1, della legge 28 agosto 1997,n.284", GU del 26-11-1999 n.278).

² (cfr. TITOLO II - art.4, art.13, art.14, art.15, art.16, art.18; TITOLO III - art.20, art.21, art.22, art.27, art.30, art.31, art.32; TITOLO IV - art.33; TITOLO VII - art.49, TITOLO IX - art.54, art.55, art.56, art.57; TITOLO XII - art.65, art.66, art.67Art.68,TITOLO XIII -art.68

NOTE DI CHIARIMENTO

I caratteri delle figure professionali non mediche in ambito oftalmologico sono:

Ortottista Assistente in Oftalmologia

La formazione dell'Ortottista Assistente in Oftalmologia è solo ed esclusivamente universitaria e il suo corso di laurea triennale in Ortottica afferisce alla facoltà di Medicina e Chirurgia.

Quella dell'Ortottista è una professione *regolamentata dalla legge*.

Pertanto l'Ortottista è abilitato, in Italia, alla *“Prevenzione, Valutazione e Riabilitazione dei disturbi visivi, nonché all'esecuzione di tutti gli esami oftalmologici e al trattamento dei disturbi sensoriali della visione anche attraverso le tecniche di semeiotica strumentale oftalmologica”* (cfr. D.L. 14 sett. 1994, n. 743 e risposta del Ministero della Sanità alla Corte dei Conti Prot.900.6/PR.IIAG 100/3507).

Optometrista

Quella dell'Optometrista *non è una professione riconosciuta dalla vigente normativa italiana*. La qualifica di *ottico optometrista* deriva dal conseguimento del titolo inerente il corso di Ottica e Optometria della facoltà di Scienze e Tecnologie Fisiche. L'Optometrista, pertanto, *non può svolgere attività medica, fornire prestazioni sanitarie, gestire patologie, prescrivere terapie o dare consigli sotto il profilo sanitario sul disturbo visivo presentato*.

La circostanza che in Italia il corso di laurea in ottica e optometria non possa avere ambiti sanitari è stata da tempo avvalorata dal Consiglio Universitario Nazionale il quale, in una delibera del 19/02/2002, aveva già dichiarato che il corso di laurea in ottica ed optometria è inquadrato nella declaratoria della classe delle lauree L-30 di scienze e tecnologie fisiche, D.M. 270/04 il cui ambito professionale sono le applicazioni della fisica con specifico riguardo all'ambito dell'ottica e dell'optometria. È da escludersi, dunque, ogni riferimento ad attività sanitaria.

Ottico

L'Ottico è un'arte ausiliaria sanitaria, regolamentata dal *Regio Decreto 31 maggio 1928, n.1334*, il quale declina le competenze in *“confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti, soltanto su prescrizione del medico, a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi dei difetti semplici di miopia e presbiopia, esclusa l'ipermetropia, l'astigmatismo e l'afachia. È in ogni caso consentito ai suddetti esercenti di fornire direttamente al pubblico e riparare, anche senza prescrizione medica, lenti ed occhiali, quando la persona che ne dà la commissione presenti loro le lenti o le parti delle medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione. È del pari consentito ai suddetti esercenti di ripetere la vendita al pubblico di lenti od occhiali in base a precedenti prescrizioni mediche che siano conservate dall'esercente stesso, oppure esibite dall'acquirente.”*

Distinti saluti

Dott. Dilva Drago
Presidente Nazionale AIO^{RAO}



Responsabile Nazionale
Politiche del Lavoro AIO^{RAO}
Dott.ssa Amelia Citro

